

TRIBUNALE DEL RIESAME DI MILANO: ANNULLATA MISURA CAUTELARE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.

A cura di avv. Roberto A. Catanzariti- Legal Aid

Con ordinanza del 3 ottobre 2022, il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto l'annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari precedentemente applicata a una donna imputata per reati connessi allo sfruttamento della prostituzione e al riciclaggio, rilevando una grave compromissione del diritto di difesa in violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p.

IL CASO

Il provvedimento oggetto di riesame era stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Monza il 12 settembre 2022, sulla base di gravi indizi di colpevolezza desunti, in larga parte, da intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché da riprese audio-video effettuate all'interno di un centro massaggi. Tuttavia, la difesa non aveva potuto esercitare pienamente il diritto di accesso a tali atti tecnici d'indagine, nonostante una tempestiva e specifica richiesta di rilascio delle registrazioni e delle trascrizioni.

LA DECISIONE

Accogliendo il ricorso difensivo, il Tribunale del Riesame ha ritenuto che il mancato accesso agli atti tecnici – in particolare ai file audio delle intercettazioni – abbia leso in modo sostanziale il diritto di difesa, determinando una nullità insanabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p. In particolare, il Collegio ha valorizzato il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di riesame, l'omessa consegna da parte del pubblico ministero delle registrazioni audio delle intercettazioni, utilizzate per la motivazione dell'ordinanza cautelare, determina l'inutilizzabilità ai fini cautelari delle stesse” (Cass., Sez. 3, n. 37136 del 10/06/2021; Cass., Sez. Un., n. 20300/2010).

Il Tribunale ha inoltre evidenziato come la condotta della persona indagata, per quanto descritta in termini di gestione di un centro massaggi sospettato di attività illecite, non integrasse gli estremi dei delitti ipotizzati, in assenza di elementi idonei a dimostrare l'organizzazione e il controllo sulle presunte attività di prostituzione altrui.

RILEVANZA DELLA PRONUNCIA

Questa ordinanza si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità sul valore centrale del diritto di difesa anche nella fase delle misure cautelari, ribadendo il principio per cui l'utilizzo di atti a contenuto tecnico (intercettazioni, captazioni audio-video, acquisizioni informatiche) è subordinato alla loro concreta disponibilità per il difensore in termini pienamente effettivi e tempestivi.

Il Tribunale sottolinea che eventuali problematiche tecniche (come il malfunzionamento della rete per ricezione dei file) non possono in alcun modo giustificare una compressione del diritto di accesso agli atti. È dunque onere dell'autorità procedente assicurare che gli strumenti informatici e logistici siano pienamente funzionanti, al fine di garantire un contraddittorio effettivo anche nella fase incidentale.

CONCLUSIONI OPERATIVE

La pronuncia milanese costituisce un'importante conferma dell'orientamento secondo cui il contraddittorio sul fumus non può prescindere da una piena fruibilità delle fonti probatorie da parte della difesa, specialmente laddove l'ordinanza cautelare si fonda su captazioni audio-video o su dati tecnici complessi. In sede di riesame, la mancata disponibilità concreta di tali atti comporta l'inutilizzabilità dei relativi elementi, con conseguente annullamento della misura.

Per il penalista, si tratta di un precedente utile per impostare strategie difensive nei casi in cui la difesa venga ostacolata, anche indirettamente, nell'accesso agli atti tecnici: sarà fondamentale formalizzare richieste puntuali, indicando i file necessari e le ragioni dell'urgenza, al fine di rendere evidente la rilevanza della mancata risposta ai fini della nullità processuale.

Avv. Roberto A. Catanzariti

Studio Legal Aid – Milano – Isola del Liri(FR)

N. 936/22
N. 2248/22
N. 3921/22

R.G. T.R.D.
R.G. N.R. Monza
R.G. A.G.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
sezione XII penale
in funzione di giudice del riesame

TRIBUNALE DEL RIESAME
CANCELLERIA

07 OTT. 2022

Ordinanza depositata

ALLEGATO DISPOSITIVO
DEPOSITATO IL 06/10/22

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Bruna Rizzardi
dott.ssa Giulia Cucciniello
dott.ssa Valeria Rosa Alonge

Presidente
Giudice relatore ed estensore
Giudice

nel procedimento ex art. 309 c.p.p. promosso sse di
A nata in Marocco il 20.03.1985;
attualmente detenuta in regime di arresti domiciliari presso
e ivi elettivamente domiciliata;
assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Antonio Catanzariti del Foro di Cassino e

con atti di impugnazione depositati nella Cancelleria di questo Tribunale in data 24.09.2022 ed in data 27/9/2022, avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Monza il 12.09.2022 (eseguita in data 15.09.2022);
letti gli atti pervenuti il 27.09.2022;
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 03.10.2022, ha emesso la seguente

ORDINANZA
(dispositivo depositato il 6/10/2022)

Con l'odierno riesame viene impugnata l'ordinanza emessa in data 12.09.2022 con cui il Gip presso il Tribunale del Monza, ravvisati i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione del reato, applicava la misura degli arresti domiciliari¹ nei confronti di in relazione ai seguenti delitti:

- A. per i reati di cui agli Art. 3 e 4 Legge n. 75/58 perché, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e quale proprietaria dell'immobile del centro massaggi -
- apparentemente esercizio aperto al pubblico per la pratica di massaggi - sfruttava, favorita, agevolava, tollerava e gestiva una casa di prostituzione - con le seguenti condotte:
a1) acquistava i locali del citato centro, arredando gli stessi al fine di creare un ambiente idoneo (cabine interne fornite di futon, docce e vasche idromassaggio, installato luci soffuse, etc. etc.);
a2) gestiva ed organizzava l'attività prendendo appuntamenti con i clienti;
a3) pubblicizzava l'attività del "centro massaggi" su siti specializzati del settore;
a4) reclutava inoltre in prima persona le ragazze di bella presenza per lavorare nel centro al fine di far loro esercitare la prostituzione;
a5) percepiva circa il 50% dei guadagni di ciascuna ragazza.

In Cesano Maderno dal 10.2.2020- condotta in atto

¹ Il Pm con la richiesta del 15.07.2022 aveva richiesto la misura cautelare della custodia in carcere. Per quando concerne le misure cautelari reali il Gip ha accolto le richieste della pubblica accusa.

B. Per il reato di cui all'art. 648 ter c.p. perché avendo commesso il reato di sfruttamento della prostituzione, ha impiegato in attività speculative parte del denaro proveniente dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della sua provenienza delittuosa acquistando ed intestandoli a se medesima, i seguenti buoni dematerializzati, emessi da poste italiane spa:

- 1) numero buono 95939835 emesso il 01/03/2021 valore 1.000,00 euro;
- 2) numero buono 97826859 emesso il 06/04/2021 valore 11.000,00 euro;
- 3) numero buono 97826890 emesso il 18/05/2021 valore 29.000,00 euro;
- 4) numero buono 97826918 emesso il 10/06/2021 valore 10.000,00 euro;
- 5) numero buono 100001711 emesso il 15/10/2021 valore 5.000,00 euro;
- 6) numero buono 100001750 emesso il 16/11/2021 valore 9.900,00 euro;
- 7) numero buono 100001847 emesso il 01/02/2021 valore 10.000,00 euro;
- 8) numero buono 102490668 emesso il 24/02/2022 valore 24.100,00 euro;
- 9) numero buono 1024907014 emesso il 21/03/2022 valore 6.000,00 euro;
- 10) numero buono 102490798 emesso il 11/05/2022 valore 10.000,00 euro;

dal 01.03.2021 al 11.05.2022, in Cesano Maderno (MB).

Il presente trae origine da una segnalazione pervenuta alla Guardia di Finanza da parte di una donna che aveva riferito che all'interno di un centro massaggi olistico sito in

presso cui aveva lavorato pochi giorni, si esercitava attività di prostituzione.

I militari della GdF di Seveso, a seguito di tale segnalazione, in data 26.01.2022 effettuavano un primo sopralluogo nelle adiacenze del predetto centro massaggi e nell'occasione notavano una vettura marca Fiat modello

adibito a centro massaggi acquistato nel giugno 2020. La stessa risultava poi titolare della ditta individuale

Nel corso dei successivi sopralluoghi e appostamenti all'esterno del locale, gli operanti prendevano

atto di un continuo afflusso di uomini che accedevano al centro massaggi e vi permanevano per circa un'ora. La P.G. accertava che le utenze del centro massaggi erano tutte intestate alla

Venivano quindi disposte attività di intercettazione video ed audio (ambientale e telefonica) da cui emergeva che all'interno del centro massaggi (di proprietà della ricorrente, le cui utenze erano intestate alla stessa) veniva svolta attività di prostituzione totalmente gestita e organizzata dall'indagata.

La difesa con il ricorso ex art. 309 c.p.p. ha eccepito la violazione del diritto di difesa con conseguente nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. in quanto la difesa non era stata posta in condizioni di avere accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche ed ambientali, nonché delle riprese audiovisive e di rilascio delle copie, nonostante una tempestiva e specifica richiesta.

La difesa contestava la sussistenza del grave quadro indiziario in relazione al reato di cui al capo B evidenziando che non era configurabile il reato di autoriciclaggio non essendo stata posta in essere alcuna attività idonea ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza delle somme di denaro.

Da ultimo la difesa riteneva anche il difetto di esigenze cautelari.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Corte di Cassazione in diverse pronunce ha in modo costante statuito (anche sulla scorta della sentenza della Consulta la n. 336/2008 del relativa all'art. 268 c.p.p., con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini della adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate) " che ove la parte abbia tempestivamente richiesto al p.m. i files audio e non li abbia ottenuti, senza una spiegazione del p.m. la cui fondatezza è esaminabile dal giudice del Riesame, quest'ultimo, in conseguenza della nullità generale a regime intermedio intervenuta nel procedimento

di acquisizione della prova, non può utilizzare per la decisione le conversazioni intercettate i cui files audio erano stati richiesti (cfr. Cass. sent. S.U. 20300/2010).

Anche nelle pronunce più recenti la Suprema Corte ha confermato tale orientamento affermando che: *"In tema di diritto della difesa all' accesso e all'acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, il difensore ha l'onere di presentare a tal fine una richiesta tempestiva, ovvero in tempo utile per consentire al p.m. di provvedere, e specifica, ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza dell'istanza stessa, con precisa indicazione dei "file" delle captazioni di cui chiede l'autorizzazione all'ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento"* (Cass. Sez. 3 sent. 37136 del 10/6/2021); *"In tema di riesame, l'omessa consegna da parte del pubblico ministero dei file audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determina l'inutilizzabilità a fini cautelari di tali conversazioni nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell'indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame, nonché quella custodiale del giudice per le indagini preliminari, rilevando che, a fronte di reiterate istanze di accesso ai file audio avanzate dal difensore, non tempestivamente evase dal pubblico ministero, si era ritenuta l'utilizzabilità delle intercettazioni in quanto non era stata esplicitata la funzionalità delle stesse al giudizio di riesame e non risultava esercitata la facoltà di chiedere un differimento ex art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.)* (Cass. Sez.- 6 sent. 32391 del 22/5/2019).

Nel caso di specie vi è stata una tempestiva e specifica richiesta della difesa di accesso ed acquisizione degli esiti captativi, atteso che a fronte della ricezione da parte della difesa, in data 22 settembre, dell'avviso del P.M. della facoltà di prendere visione ed estrarre copia dei flussi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (che erano elencate), il difensore inviava pec in data 26/9/2022 alle ore 17,22, con la quale chiedeva di poter esercitare tale facoltà in relazione alle intercettazioni indicate con sollecitudine in vista del riesame ex art. 309 c.p.p..

Ora se è vero che a fronte di tale richiesta risulta che il 27/9/2022 il P.M. abbia autorizzato l'accesso e estrazione di copia (l'autorizzazione era redatta in calce alla copia della pec della difesa) tuttavia non vi è la dimostrazione che tale autorizzazione sia stata comunicata alla difesa con mail o con pec ed in ogni caso risulta (dalla nota trasmessa dal P.M. a questo ufficio all'esito dell'odierna udienza) che la difesa non ha in concreto potuto esercitare la facoltà in questione a causa del malfunzionamento delle rete internet (disguido di cui la difesa non risulta essere stata informata nell'immediatezza; nella nota si legge *"si informa che a causa di un malfunzionamento della rete internet non è stato possibile evadere prima la richiesta dell'avv.to e che comunque nei giorni scorsi (la difesa) veniva informata della problematica"*) e che solo il 4/10/2022 (dopo l'udienza innanzi a questo Tribunale) la difesa ha ottenuto quanto richiesto.

Ora a fronte di tali emergenze deve ritenersi che vi sia stata una violazione del diritto di difesa dalla quale discende l' inutilizzabilità nella fase cautelare delle evidenze investigative derivanti dall' attività tecnica di captazione e di ripresa.

Ciò detto gli esiti dell'attività di captazione audio e video sono dirimenti per poter configurare il grave quadro indiziario a carico dell'indagata in relazione al capo A), atteso che grazie a tali risultanze è emersa l'attività di prostituzione svolta all'interno del centro massaggi (di proprietà della ricorrente) totalmente gestita e organizzata dall'indagata.

Dall'inutilizzabilità delle intercettazioni pertanto deriva il venir meno del grave quadro indiziario in ordine al reato di cui al capo A).

Quanto al reato di autoriciclaggio, come sottolineato dalla difesa, la condotta posta in essere dall'indagata e cioè l'acquisto ed intestazione a se medesima di buoni dematerializzati emessi dallo stesso Ufficio postale del luogo di residenza e dove è sito il centro massaggi, non può essere considerato espressione della volontà e soprattutto dell'attitudine dell'agente ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza del denaro; in altre parole le operazioni effettuate dall'indagata acquistando i buoni postali ed intestandoli a se medesima non erano certo idonee ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza.

Pertanto la condotta contestata non integra gli estremi per poter configurare la realizzazione del reato di riciclaggio.

Le osservazioni sin qui svolte sono assorbenti rispetto alle altre deduzioni della difesa.

In ragione di quanto si è esposto l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con immediata liberazione dell'indagata se non detenuta per altra causa.

Il tenore della decisione esclude la condanna alle spese.

P.Q.M.

Visto l'art. 309 c.p.p.

ANNULLA

L'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Monza il 12.09.2022 e per l'effetto dispone l'immediata liberazione di _____, nato in Marocco il _____ se non detenuta per altra causa.

Nulla sulle spese

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, anche alla P.G. addetta ai controlli.

Milano addì 3/10/2022

Il Giudice ast.



Il Presidente



N. 936/22
N. 2248/22
N. 3921/22

R.G. T.R.D.
R.G. N.R. Monza
R.G. A.G.

TRIBUNALE DEL RIESAME
CANCELLERIA

06 OTT. 2022

Dispositivo Ordinanza depositato

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
sezione XII penale
in funzione di giudice del riesame


IL DIRETTORE
Dott. Massimo TEDONE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Bruna Rizzardi
dott.ssa Giulia Cucciniello
dott.ssa Valeria Rosa Alonge

Presidente
Giudice relatore ed estensore
Giudice

nel procedimento ex art. 309 c.p.p. promosso nell'interesse di

attualmente detenuta in regime di arresti domiciliari presso (
ivi elettivamente domiciliata;

assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Antonio Catanzariti del Foro di Cassino e (

con atto di impugnazione depositato nella Cancelleria di questo Tribunale in data 24.09.2022 (o 26.09.2022 – hanno depositato due atti e nel secondo c'è la richiesta di presenziare da parte dell'indagata), avverso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Monza il 12.09.2022 (eseguita in data 15.09.2022);
letti gli atti pervenuti il 27.09.2022;
all'esito dell'udienza del 03.10.2022,

riservato il deposito della motivazione così provvede

P.Q.M.

Visto l'art. 309 c.p.p.

ANNULLA

L'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Monza il 12.09.2022 e per l'effetto dispone
l'immediata liberazione di , nato in Marocco il se non detenuta
per altra causa.

Nulla sulle spese

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, anche alla P.G. addetta ai controlli.

Milano addì 3/10/2022

Il Giudice est.

Il Presidente